



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 16/07/2020

### FATTO

Il cliente deduce di essere titolare di un buono fruttifero postale emesso il 25/02/1987; ch, ancorché il buono sia stato emesso successivamente al DM 1986, sul retro del titolo sono presenti due diverse stampigliature che modificano i rendimenti originariamente previsti; che, in ogni caso, nessuna variazione è disposta per il periodo dal 21° al 30° anno; che l'intermediario ha liquidato una somma inferiore ai rendimenti dovuti e riportati sul retro del titolo.

Esperito senza successo il reclamo, chiede, in via principale, la condanna dell'intermediario al "pagamento della differenza ancora dovuta sulla base del tenore del buono corrispondendo i rendimenti maturati come indicati nella tabella stampata sullo stesso". In via subordinata, chiede "pagamento in base al timbro correttivo per l'interessi del periodo ventennale con il mantenimento della rendita fissa non variata per l'ultimo decennio [...] al netto della ritenuta fiscale di legge".

L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il buono appartiene alla serie Q, i cui buoni sono stati emessi su supporto cartaceo della precedente serie P; che i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; che il menzionato decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno; che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%; che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'intermediario.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con le repliche la parte ricorrente ribadisce la propria posizione, richiamando, tra l'altro, la recente giurisprudenza del Collegio di Coordinamento.

## DIRITTO

Il Collegio osserva che oggetto della presente controversia è il BFP n. \*\*\*296, del valore di £ 5.000.000 emesso in data 25.02.1987 ed appartenente alla serie Q/P. Il buono risulta rimborsato in data 5/03/2020, come da ricevuta versata in atti dal cliente. Il buono è stato emesso nel periodo di collocazione della serie Q/P. Per i primi venti anni sono apposti sul retro del buono i timbri di due serie differenti (oltre alla tabella originaria). I due diversi timbri si riferiscono alla serie Q/P e alla serie P/O. La tabella originaria riporta invece i rendimenti della serie O, a cui appartiene il modulo cartaceo di emissione del buono in esame.

Il Cliente domanda in via principale la restituzione della differenza tra quanto dovuto secondo i rendimenti originari sul retro del titolo e quanto già percepito in sede di rimborso. Il Collegio reputa non meritevole di accoglimento la richiesta principale di applicazione dei rendimenti dei primi venti anni di durata, di cui alla tabella originale stampigliata sul buono. Deve, infatti, rilevarsi che questo Collegio aderisce all'orientamento dell'Arbitro secondo cui non è la presenza di un doppio timbro o di una duplice indicazione, sul titolo, dei rendimenti a determinare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1370 cc – che dispone un'interpretazione del modulo o formulario nel senso più favorevole alla parte che non l'ha predisposto –, bensì solo l'assoluta illeggibilità dei timbri stessi. Ne consegue, in applicazione dei principi generali appena illustrati, che i rendimenti risultanti dall'ultimo timbro devono essere considerati efficaci e vincolanti tra le parti. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i timbri apposti sul retro dei titoli delle serie Q/P e P/O siano sicuramente leggibili, fa sì che trovino applicazione i rendimenti indicati sull'ultimo timbro sovrapposto in ordine cronologico (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9493/2020).

Venendo alla domanda subordinata, il Collegio rileva come l'appartenenza alla serie Q/P del buono in questione risulti dal relativo timbro apposto sul retro del titolo, originariamente emesso sul modulo della precedente serie "P". Come noto, la possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 dello stesso D.M., ai sensi del quale "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Occorre osservare, tuttavia, che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr. Coll. Milano, decisioni nn. 2987/2018; 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Quanto appena esposto trova conferma in una recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6140/2020).

In relazione a quanto precede questo Collegio riconosce il diritto del ricorrente a ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono in questione per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie la domanda principale; in accoglimento della domanda subordinata dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA